

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 145 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 DEL 29 NOVEMBRE 2007

Il giorno 22 gennaio 2026 alle ore 12:00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto Scuola quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di Accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 145 del CCNL del personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le:

Organizzazioni sindacali

Confederazioni sindacali

FLC/CGIL *firmato*

CGIL *firmato*

CISL SCUOLA *firmato*

CISL *firmato*

UIL SCUOLA *firmato*

UIL *firmato*

SNALS – CONFSAL *firmato*

CONFSAL *firmato*

FED. NAZ. GILDA/UNAMS *firmato*

CGU *

* *La Confederazione CGU è cessata di esistere*

**IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALL' INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 145 DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 DEL
29 NOVEMBRE 2007**

PREMESSO che in data 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

CONSIDERATO che tale CCNL all'art. 145, comma 1, ha previsto che *“il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI [n.d.r. Ministero dell'Istruzione e del Merito] è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal Capo VIII”*;

CONSIDERATO che tale CCNL all'art. 145, comma 2, ha previsto che *“il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL del 24.09.2003”*;

CHE gli articoli 77, 80 e 81 del CCNL del 24.07.2003 disciplinano rispettivamente la progressione professionale, il compenso individuale accessorio per il personale ATA e la Retribuzione Professionale Docenti;

CHE con protocollo n. 320/2025 FLC CGIL (protocollo ARAN n. 0016410 del 17/12/2025) le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, FGU-GILDA Unams - hanno presentato richiesta urgente di interpretazione autentica del sopracitato articolo 145 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009;

CHE in tale richiesta si fa presente che sussistono interpretazioni secondo cui la locuzione *“con retribuzione a carico del MPI”* escluderebbe dall'applicazione del citato comma 2 le aspettative sindacali attualmente utilizzate dal personale interessato in quanto aspettative non retribuite;

CHE tali interpretazioni possono portare a provvedimenti difformi tra le amministrazioni e a possibili contenziosi;

VALUTATO che nel settore pubblico contrattualizzato il termine *“distacco sindacale”* riveste il significato di *“aspettativa sindacale retribuita”* e il termine *“aspettativa sindacale”* riveste il significato di *“aspettativa sindacale non retribuita”*;

CONSIDERATO pertanto che le parti hanno chiaramente inteso sottoporre il personale in posizione di aspettativa sindacale non retribuita al disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 145 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di garantire l'uniforme applicazione del CCNL, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

ART. 1

1. Con il presente contratto si conferma che ai sensi dell'art. 145, commi 1 e 2, del CCNL comparto Scuola del 29 novembre 2007, il periodo svolto dal personale in posizione di distacco sindacale e di aspettativa sindacale non retribuita è valutabile anche ai fini della maturazione delle progressioni stipendiali.